

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2001, n. 372.

Approvazione dello schema di convenzione di cui all'art. 1, comma 9, della legge regionale 7 agosto 1998, n. 37 . Pag. 12

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2001, n. 390.

Legge regionale 7 dicembre 1984, n. 74. Nomina della commissione di disciplina del mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli operante nel Comune di Roma Pag. 14

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 aprile 2001, n. 466.

Decreto Ministero del Tesoro Bilancio e Programmazione Economica del 28 gennaio 2000. Ripartizione fondi in conto capitale alle comunità montane del Lazio per il finanziamento di progetti e costituzione nucleo di valutazione . . . Pag. 14

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 aprile 2001, n. 467.

Legge regionale 22 settembre 1978, n. 60 e successive modifiche ed integrazioni. Agevolazioni e provvidenze per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi. Fresa atto domande pervenute. Approvazione graduatoria interventi ammissibili. Annualità 2001, 2002, 2003 . . . Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 febbraio 2001, n. 65.

Comune di Viterbo. Ampliamento P.E.E.P. C3 «Bargo», aree Cooperativa «Opus 88». Decreto di rettifica n. 189 del 22 marzo 2000 Pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 febbraio 2001, n. 66.

Comune di Rieti. Realizzazione delle opere di urbanizzazione (fognatura) previste nel P.P. della zona Vazia Sud. Rettifica ed integrazione D.P.G.R.L. n. 203 del 28 marzo 2000 Pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 febbraio 2001, n. 67.

Comune di Roma. P.Z. 14 «Tiburtino Nord». Completamento. Esproprio definitivo Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 marzo 2001, n. 130.

Nomina della commissione regionale unica per la salute mentale (C.R.U.Sa.M.). Legge regionale 7 agosto 1998, n. 39. Pag. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 2001, n. 174.

Trasferimento beni immobili da reddito di cui agli artt. 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 alla comunione tra le Aziende sanitarie locali del Lazio ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 18/1994 così come modificata dalla legge regionale 37/98. Comune di Orte. Comunione tra le ASL del Lazio Pag. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2001, n. 195.

Adozione ed approvazione dell'accordo di programma ex art. 34 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 per la realizzazione del «Villaggio della Solidarietà» proposta dal C.E.I.S. in località Capannelle, Roma, in deroga all'art. 15 delle N.T.A. del vigente P.R.G.C. Pag. 36

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2001, n. 196.

Adozione ed approvazione dell'accordo di programma concluso in data 20 dicembre 2000, per l'approvazione e la realizzazione del programma di recupero urbano denominato «Area terminale Corso Vittorio Emanuele III», nel Comune di Sabaudia (LT), in variante al P.R.G.C. Pag. 42

ORDINANZA DELL'ASSESSORE ALL'AMBIENTE 26 marzo 2001, n. 12.

Nomina direttore lavori, piano di sicurezza. Progetto esecutivo per il ripristino delle condizioni di sicurezza e di agibilità inerente l'edificio di culto «S. M. della Pace» sito nel Comune di Agosta (RM) Pag. 46

ORDINANZA DELL'ASSESSORE ALL'AMBIENTE 26 marzo 2001, n. 13.

Nomina direttore lavori, piano di sicurezza. Progetto esecutivo per il ripristino delle condizioni di sicurezza e di agibilità inerente l'edificio di culto «S. Maria della Visitazione» sito nel Comune di Cervara di Roma Pag. 47

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INTERVENTI SOCIO-SANITARI EDUCATIVI PER LA QUALITÀ DELLA VITA 12 settembre 2000, n. 174.

Erogazione di finanziamenti ai Comuni di Frascati (RM), Zagarola (RM) e Rieti per le funzioni di R.S.A.. Spesa di L. 138.180.000, capitolo 42115, esercizio finanziario 2000. Pag. 48

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INTERVENTI SOCIO-SANITARI EDUCATIVI PER LA QUALITÀ DELLA VITA 17 novembre 2000, n. 268.

Legge 104/92. Contributi ai comuni per la gestione di comunità alloggio per handicappati a livello comunale. Beneficiari Comune di Roma ed altri. Spesa di L. 2.975.000.000, capitolo 42134, esercizio finanziario 2000. Pag. 48

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INTERVENTI SOCIO-SANITARI EDUCATIVI PER LA QUALITÀ DELLA VITA 19 marzo 2001, n. 58.

Leggi regionali 27 giugno 1996 n. 24 e 20 ottobre 1997 n. 30. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali. Cooperativa sociale «Nuovi Orizzonti società cooperativa sociale a responsabilità limitata» con sede in Roma. Sezione A Pag. 50

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

13 MAR 2001

=====

ADDI' **13 MAR 2001** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: DIONISI - IANNARILLI - ROBILOTTA

DELIBERAZIONE N° 372

OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione
di cui all'art. 1, comma 9° della legge regionale 7 agosto 1998, n. 37.



OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione di cui all'art.1, comma 9, della legge regionale 7 agosto 1998, n. 37.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore ~~_____~~ alla Sanità

VISTI gli artt. 23 e 24 della L.R. 16/6/94 n.18 concernente "Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30.12.92 n. 502 e successive modificazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere";

VISTA la L.R. 7.8.98 n.37 concernente "Modificazione dell'art. 24 della legge regionale 16.6.94 n.18";

CONSIDERATO che l'art.1, comma 2, della L.R. 37/98 stabilisce che i beni destinati a produrre reddito precedentemente trasferiti ai comuni competenti per territorio ai sensi degli artt. 65 e 66 della L.833/78, sono trasferiti pro indiviso con Decreto del Presidente della Giunta regionale ad una Comunione tra le Aziende sanitarie locali del Lazio;

CONSIDERATO che il comma 9 dell'art. 1 della predetta L.R. 37/98 prevede che la summenzionata Comunione tra le ASL gestisca il patrimonio immobiliare trasferito avvalendosi dei comuni nel cui territorio tali beni sono ubicati, stipulando a tal fine apposite convenzioni con i singoli comuni;

CONSIDERATO che la suddetta norma prevede altresì che le singole convenzioni tra la Comunione ed i Comuni per la gestione dei beni in argomento siano redatte sulla base di uno schema di convenzione approvato con deliberazione della Giunta regionale e che fino alla stipula delle suddette convenzioni per la gestione dei beni in argomento si osservano le disposizioni contenute nella D.G.R.L. n. 6279/95, pubblicata sul B.U.R.L. n.28 - parte prima - del 10/10/95;


VISTA la delibera di Giunta regionale n.5000 del 5/10/99 con la quale è stato approvato il Regolamento della Comunione tra le Aziende sanitarie locali ai sensi dell'art. 1, comma 2, della richiamata L.R. 37/98;

RITENUTO quindi di dover procedere all'approvazione del suddetto schema di convenzione e di dover emanare nel contempo alcune direttive riguardanti la stipula delle singole convenzioni e la gestione dei beni in argomento attraverso i Comuni interessati;

VISTO l'art. 17, comma 32, della Legge 15/5/97 n.127;

DELIBERA

- è approvato ai sensi dell'art. 1, comma 9, della L.R. 7/8/98 n. 37 l'allegato schema di convenzione che fa parte integrante del presente atto;




- le disposizioni contenute negli articoli dello schema di convenzione devono essere riportate testualmente nelle singole convenzioni che la Comunità stipulerà con i Comuni interessati; tali convenzioni, non appena sottoscritte, dovranno essere trasmesse in copia dalla Comunità delle ASL alla Regione Lazio, Assessorato ~~alla~~ ~~Sanità~~ della Sanità;
- qualsiasi variazione rispetto al testo dello schema approvato con la presente delibera dovrà essere sottoposta, ai fini della relativa autorizzazione, all'Assessorato per ~~la~~ ~~Sanità~~ della Sanità della Regione Lazio;
- la Comunità delle ASL dovrà ottenere la preventiva autorizzazione regionale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 5 del D.Lgs. 18/6/99 n. 229, qualora l'atto di gestione straordinaria di cui all'art. 3 dell'allegato schema di convenzione consista nel trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali a terzi;
- la Comunità delle ASL dovrà trasmettere all'Assessorato alla ~~Sanità~~ ~~Sanità~~ la Sanità con cadenza semestrale apposito prospetto nel quale sono indicate le somme di cui alla lettera (iii) del paragrafo 5.02 (b) del Regolamento della Comunità approvato con D.G.R. 5000 del 5/10/99 e le spese sostenute, ai fini dell'attuazione dell'intesa prevista all'art. 6 del suddetto Regolamento;
- fino alla sottoscrizione delle convenzioni tra Comunità e Comuni, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della L.R. 37/98, si continuano ad applicare le disposizioni contenute nella D.G.R.L. n. 6279 del 1/8/95, pubblicata sul B.U.R.L. n. 28 - parte prima - del 10/10/95.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15/6/97 e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



15 MAR. 2001



Cu

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI E LA COMUNIONE TRA LE AZIENDE
SANITARIE LOCALI DEL LAZIO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 9 DELLA L.R. 18/94,
COSÌ COME MODIFICATA DALLA L.R. 37/98.

Addì ... avanti a me Segretario Comunale del Comune di ... sono presenti:

La Comunione tra le Aziende Sanitarie locali del Lazio per la quale interviene e sottoscrive la
presente convenzione l'Amministratore pro-tempore ... domiciliato per la carica presso
la sede stessa in Roma, via ...

E

Il Comune di ... per il quale interviene e stipula la presente convenzione il sig. ... in
qualità di ... domiciliato per la carica in ...



PREMESSO

- che l'art. 23, I comma, della L.R. 16/6/94 n. 18 stabilisce che: " Tutti i beni mobili, immobili ivi compresi quelli da reddito di cui all'art.24 , e le attrezzature che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 502 del 1992 facevano parte dei comuni o delle provincie con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali, sono trasferiti al patrimonio delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere... " mentre il secondo comma del suddetto articolo dispone che: "... i beni di cui al I comma sono classificati in: a) beni destinati alla erogazione di servizi igienico-sanitari; b) beni destinati a fornire rendite patrimoniali nonché beni culturali ed artistico-monumentali ";
- che l'art. 24 della succitata legge regionale, come modificato dalla successiva legge regionale n. 37 del 7 agosto 1998, stabilisce che: " I beni di cui all'art. 23, comma II, lett. b) sono trasferiti pro indiviso alle aziende unità sanitarie locali... Il trasferimento di cui al comma precedente è effettuato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della giunta regionale, che provvede a definire la quota di partecipazione di ogni singola azienda unità sanitaria locale al patrimonio comune in proporzione alla popolazione residente nell'ambito territoriale... ";
- che con deliberazione n. 3217 del 14/6/99 della Giunta regionale sono state definite le quote di partecipazione di ogni singola ASL alla Comunione;
- che con deliberazione n. 5000 del 5/10/99 della Giunta regionale è stato approvato lo schema di regolamento della comunione tra le aziende unità sanitarie locali, con il quale sono definite condizioni, termini e modalità per procedere agli adempimenti previsti dalla legge regionale per la gestione del comune patrimonio immobiliare ad esse trasferito;
- che ai sensi dello stesso art. 24, comma 9, della L.R. 18/94, come modificato dalla L.R. n. 37/98, nel periodo intercorrente tra i decreti di trasferimento e i provvedimenti di cui al comma 8, le ASL gestiscono il patrimonio immobiliare loro trasferito avvalendosi dei Comuni che curano la gestione stessa ai sensi delle deliberazioni della Giunta regionale n. 6279/95 e 6796/97 e che a tal fine la Comunione tra le ASL stipulano apposite convenzioni con i singoli comuni interessati, sulla base di uno schema approvato con deliberazione della Giunta regionale;

Handwritten marks on the left margin

Handwritten signature and initials at the bottom right



- che con D.P.G.R. n.... del... qui allegato, la Regione Lazio ai sensi della su richiamata normativa ha trasferito alla Comunione la proprietà dei beni siti nel comune di... come descritti negli elenchi allegati al suddetto decreto;
- che nel rispetto delle disposizioni contenute nello schema di convenzione approvato con D.G.R.... del.... ai sensi del richiamato comma 9 della L.R. 37/98, è intenzione della Comunione di procedere alla stipula di una convenzione riguardante la gestione dei beni di cui all'allegato Decreto del Presidente della Giunta regionale n.... del... con il comune di

Tutto ciò premesso
che forma parte integrante ed essenziale della presente Convenzione

TRA LE PARTI COSÌ COME INDIVIDUATE
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO
SEGUE



Articolo 1

- Oggetto e durata -

Oggetto della presente Convenzione è l'affidamento della gestione da parte della Comunione al Comune di... dei beni indicati nel D.P.G.R. n. ...del... La gestione sarà improntata secondo criteri di efficienza tesi al perseguimento della migliore redditività dei beni stessi.

La convenzione avrà durata sino alla costituzione della società prevista nell'art.1 della L.R. 37/98 e si intenderà risolta ipso iure a seguito di apposita comunicazione in tal senso da parte della comunione. La comunione si riserva altresì la facoltà a suo insindacabile giudizio di risolvere in qualsiasi momento la presente convenzione.

Articolo 2

- Atti di ordinaria amministrazione -

Il Comune può adottare autonomamente sul patrimonio immobiliare soltanto atti di ordinaria amministrazione finalizzati alla conservazione ed al mantenimento dello stesso nonché ogni altro adempimento relativo alla riscossione ed all'aggiornamento dei canoni, affitti ed altri eventuali proventi in conformità alle leggi vigenti.

Articolo 3

- Atti di straordinaria amministrazione -

Per qualsiasi atto modificativo dell'integrità giuridico economica del bene (es. stipula, rinnovo o risoluzione dei rapporti giuridici di natura reale o obbligatoria inerenti agli stessi beni, ecc.) l'amministrazione comunale dovrà operare d'intesa con la comunione secondo le disposizioni indicate con specifici atti dall'Amministratore della stessa Comunione, fermo restando quanto statuito dall'art. 1, comma X, della legge regionale 37/98.

Il Comune potrà compiere autonomamente atti di straordinaria amministrazione nella sola ipotesi che ricorra la necessità impellente di preservare l'integrità materiale o giuridico-economica del bene nonché per pubblica incolumità. In particolare i poteri suddetti potranno essere esercitati al fine di evitare situazioni di pericolo o di danno per il bene stesso, o a terzi, qualora l'urgenza degli interventi non consenta di attivare il procedimento di cui al precedente capoverso.



REGIONE LAZIO

ASSESSORATO PER LE POLITICHE DELLA SANITÀ
DIPARTIMENTO SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

In tal caso il Comune dovrà espressamente far menzione nel provvedimento della ricorrenza dei summenzionati presupposti.

Per quanto concerne i criteri per il rinnovo dei contratti agrari si applicano integralmente le disposizioni contenute nella D.G.R. 6796 del 30/10/97 (B.U.R.L. n.36 - parte prima - del 30/12/97), richiamata dal comma IX dell'art. 1 della L.R. 37/98.

Le spese sostenute dal Comune per gli atti di straordinaria amministrazione verranno rimborsate all'amministrazione comunale in base alle modalità stabilite di volta in volta dalle parti.

Articolo 4

- Obbligo di rendiconto -

Il Comune dovrà rendere conto, a cadenza semestrale, alla Comunità, del risultato di gestione del patrimonio immobiliare. In tale rendiconto dovranno essere esposte sia le attività che le passività derivanti dalla gestione.

L'utile netto derivante dalla gestione stessa dovrà essere versato alla Comunità delle Asl secondo le modalità da essa indicate, in conformità a quanto previsto dall'art. 1.05 lett. b e dall'art. 5.02 lett. b n. III del Regolamento di Comunità (D.G.R. n. 5000/99).

Articolo 5

- Compensi -

I compensi al comune per la gestione del patrimonio immobiliare vengono fissati nella misura del...% dell'utile netto derivante dalla gestione suddetta.

Nel caso in cui l'utile netto sia uguale a zero, il Comune non percepirà alcun compenso per la gestione dei beni.

Articolo 6


- Assicurazioni -

Il comune si impegna nell'interesse della Comunità e con oneri da inscrivere tra le passività di gestione nel rendiconto di cui all'art.4, a stipulare le assicurazioni obbligatorie richieste dalla legge riguardanti i beni immobili trasferiti, delle quali risulterà beneficiaria la sola Comunità.

Letto, approvato e sottoscritto in ... in data

Per il
Comune di

.....



L'Amministratore
della Comunità

.....

Allegato: D.P.G.R. n. ... del...